



COMUNE DI ASTI

ACCORDO QUADRO per il SERVIZIO di CUCINA ed i SERVIZI AUSILIARI presso i NIDI
D'INFANZIA COMUNALI

DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI
LUOGO DI LAVORO
(ART 26, COMMA 1 LETT. B, D. LGS 81/08)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, D. Lgs 81/08)

PREMESSA

I **rischi di interferenza** sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o affidamenti di lavori all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Si riportano, a seguire, alcuni stralci dell'**art. 26 del D.Lgs.81/2008 modificato dal D.Lgs.106/09** ("**obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**").

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini/giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Vengono di seguito indicati i dati identificativi dell'Ente Committente e della Società appaltatrice

	COMUNE DI ASTI
CODICE FISCALE	00072360050
PARTITA IVA	00072360050
DATORE DI LAVORO	ROBERTO GIOLITO
SEDE LEGALE	Piazza San Secondo 1 - ASTI
RESPONSABILE S.P. e P.	MEDICO ENZO
MEDICO COMPETENTE	Dott. Graziano Mario
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	ABELE MONIQUE, NOVELLA GILDA, PIPPIONE CLAUDIO
SOCIETA'	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
DATORE DI LAVORO	
SEDE LEGALE	
RESPONSABILE S.P. e P.	
MEDICO COMPETENTE	

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente capitolato è un **ACCORDO QUADRO** con un unico operatore economico, conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui ai Decreti Ministeriali del 10.03.2020 (G.U. n.90 del 04/04/2020) e del 29.01.2021 (G.U. n.42 del 19/02/2021) dall'1/09/23 al 31/07/27.

Le attività oggetto dell'accordo quadro dovranno essere svolte nei seguenti nidi d'infanzia comunali:

- 1 IL COLIBRI' - Via Perdomo 1, capienza n.48 bambini;
- 2 LA COCCINELLA - Via S.Anna n. 1, capienza n. 54 bambini;
- 3 LA RONDINE - Via S.Evasio n. 30, capienza n. 54 bambini;
- 4 IL GABBIANO - C.so XXV Aprile n.10, capienza n. 54 bambini;
- 5 LO SCOIATTOLO - Strada Fortino 94, capienza n. 54 bambini;
- 6 IL PANDA – Via Monti, capienza n.48 bambini

e secondo il seguente dettaglio:

- Servizio di cucina da espletarsi in tutti i nidi
- Servizi ausiliari da espletarsi nei seguenti nidi:
 - ✓ IL COLIBRI' - Via Perdomo 1, capienza n.48 bambini;
 - ✓ LA COCCINELLA - Via S.Anna n. 1, capienza n. 54 bambini;
 - ✓ LA RONDINE - Via S.Evasio n. 30, capienza n. 54 bambini;
 - ✓ LO SCOIATTOLO - Strada Fortino n.94, capienza n. 54 bambini

fatta salva la possibilità di estendere il contratto includendo l'esecuzione dei servizi ausiliari in uno o in entrambi i nidi rimanenti (ossia Il Panda e Il Gabbiano) nel caso di sopraggiunte diverse esigenze organizzative.

E' fatta altresì salva la possibilità di aumento della capienza massima del nido Lo Scoiattolo, a fronte dell'esecuzione di previsti lavori di ampliamento conseguente modifica dell'autorizzazione al funzionamento. Si precisa che tale intervento renderà necessario il trasferimento temporaneo dell'intero nido presso altro edificio, dotato di regolare autorizzazione al funzionamento e di autorizzazione sanitaria, in corso di individuazione.

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi affidati, il Comune di Asti concede in comodato d'uso gratuito all'affidatario i locali comunali dei nidi d'infanzia nei quali viene svolto il servizio di cucina, nonché gli arredi, gli impianti, le attrezzature e le stoviglie tradizionali ivi presenti, come da scheda inventario che dovrà essere redatta dall'affidatario prima dell'avvio del servizio, in presenza di un referente del Comune di Asti.

All'atto della consegna dei locali e delle attrezzature, un responsabile del Servizio Nidi d'Infanzia redigerà apposito verbale, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature, nonché l'eventuale documentazione tecnico legale relativa ai locali, che sarà sottoscritto per accettazione dall'affidatario e dal responsabile comunale, precisando fin d'ora che l'affidatario si farà carico di tutti gli interventi necessari per garantire l'idoneità igienico-sanitaria, richiesta dalle vigenti normative, e degli interventi di manutenzione ordinaria.

Tali locali, arredi e strumentazioni dovranno essere destinati dall'affidatario esclusivamente all'uso previsto dal presente capitolato e dovrà esserne assicurata la custodia per tutto il periodo contrattuale, esclusi i periodi di chiusura (indicativamente le Festività Natalizie, Pasquali e il periodo di chiusura estiva).

Si precisa inoltre che, nei nidi presso cui vengono svolti anche i servizi ausiliari, il Comune di Asti metterà a disposizione dell'affidatario strumenti ed apparecchiature già presenti e utili per lo svolgimento dei servizi richiesti – quali asciugatrici, lavatrici, aspirapolvere, ecc... - che verranno ricomprese nella scheda inventario/verbale di cui sopra.

***Contratto di comodato gratuito: nozione e disciplina.**

La nozione di comodato è contenuta nell'art. 1803 c.c., il quale così recita:

“Il comodato è il contratto col quale una parte (c.d. comodante) consegna all'altra (c.d. comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.

Si tratta di una tipologia contrattuale assai diffusa sia in ambito privato, per concedere in comodato ad esempio un immobile, un'autovettura o altro, sia in ambito commerciale avente ad oggetto macchinari, attrezzature, ecc.

Il comodatario, quindi, è titolare di un diritto personale di godimento sul bene, ma non detiene alcun diritto di proprietà.

Costituisce preciso obbligo del comodatario custodire e conservare il bene oggetto del comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosi di esso in conformità all'uso previsto contrattualmente o dalla natura del bene, pena la risoluzione del contratto con conseguenziale restituzione del bene ed, eventualmente, il risarcimento del danno occorso.

In termini prevenzionistici, il c.d. Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08), concentra nell'art. 26 la regolazione, per la generalità dei settori produttivi, del sistema organizzativo della sicurezza sul lavoro in caso di esternalizzazione (“outsourcing”) realizzato mediante contratto di appalto, contratto d'opera (art. 2222 c.c.), o di somministrazione (art. 1559 c.c.). La norma non opera nell'ambito di qualsiasi contratto, tra quelli sopra richiamati, che realizzi una esternalizzazione produttiva tout court, perché è necessario che il contratto venga eseguito nell'azienda del committente, ovvero all'interno del ciclo produttivo del committente stesso, purché in questo caso il committente «**abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.** Il concetto di “disponibilità giuridica” dei luoghi, che si contrappone a quello di mera disponibilità materiale, evidenzia il fatto che l'operatività della norma riguarda le operazioni commerciali di outsourcing (appalto, contratto d'opera e somministrazione, oltre alle figure attigue) che si realizzano attraverso l'esecuzione dei lavori in locali che sono e restano strettamente collegati al committente, il quale ne ha la disponibilità giuridica attraverso un titolo a ciò legittimante. Si pensi per esempio all'ipotesi in cui i lavori vengano svolti in locali di proprietà del committente, che però sono stati concessi in locazione all'appaltatore. In questo caso, resta in capo al committente la disponibilità giuridica su detti locali, quanto meno sotto il profilo dell'assunzione degli obblighi del locatore (art. 1575 c.c., con specifico riferimento punto 2 della norma). **Pertanto le attività espletate nei locali concessi in comodato d'uso non sono prese in considerazione nel presente documento , in quanto il committente non dispone della disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge la prestazione.**

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze. Questi dovranno essere tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative dell'ingresso dei dipendenti della ditta appaltatrice nel luogo di lavoro. Per completare una strategia di prevenzione e protezione mirata ad eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi dovuti alle interferenze, si dovrà puntare sulla realizzazione delle misure di seguito elencate, delle quali è stato stimato il relativo costo.

Segnaletica (cartellonistica e segnaletica di avvertimento PAVIMENTO BAGNATO)

Segnaletica: Prezzo a corpo € 50.00 per 6 indicatori (uno per Asilo) = 300,00 euro I.V.A. inclusa.

Di seguito vengono esaminate le principali tipologie di emergenze riscontrabili negli Asili.

Emergenza incendi ed esplosione.

Il pericolo per le persone è costituito dalla rapida propagazione dei prodotti della combustione (fiamme, calore, fumo) ed in particolare della diffusione di sostanze tossiche che possono provocare asfissia. Chiunque avvista l'insorgere di un incendio deve procedere all'immediata segnalazione prendendo contatti con gli addetti all'emergenza/antincendio presenti nell'ambito di ogni asilo Comunale ove lavorano dipendenti Comunali.

Emergenza guasto elettrico.

Se un lavoratore riscontra la presenza di condizioni di pericolo, procede con le seguenti azioni:

- a) eliminare la causa del guasto se conosciuta (ad esempio scollegare dalla presa elettrica il cavo di alimentazione di un'apparecchiatura con conduttori elettrici chiaramente scoperti);
 - b) ripristinare la normale operatività, inserendo l'interruttore di protezione dell'impianto interessato dal guasto;
 - c) non effettuare altre operazioni, e richiedere l'intervento del tecnico elettricista del Comune;
 - d) se invece si ha ragione di valutare che sussistono potenziali condizioni di pericolo, procedere con l'immediata segnalazione mediante i pulsanti antincendio e a voce.
- Prendere immediati contatti con gli addetti all'emergenza/antincendio presenti nell'ambito di ogni asilo

Emergenza fuga gas

- a) Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre arieggiare immediatamente i locali;
- b) Interrompere immediatamente l'erogazione di gas dal contatore esterno mediante la valvola d'intercettazione della mandata gas individuabile sulle planimetrie del piano di emergenza;
- c) Solo se esterno al locale disattivare l'energia elettrica dal quadro generale e non effettuare nessuna altra operazione elettrica.

- d) Fare sfollare ordinatamente gli utenti ed i lavoratori non intervenuti nell'emergenza seguendo le vie di fuga segnalate.
- e) Verificare che all'interno del locale non siano rimaste bloccate persone.
- f) Se vi sono persone infortunate o prese da male, richiedere l'intervento del pronto soccorso sanitario e prestare i primi soccorsi.
- g) Presidiare l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza.
- h) Verificare se vi sono cause accertabili di fughe di gas (rubinetti gas aperti, visibile rottura di tubazioni di gomma)

Emergenza perdita di acqua.

In presenza di perdita di acqua l'intervento principale è di eliminare la causa della perdita di acqua, chiudendo dal contatore esterno la valvola d'intercettazione dell'erogazione acqua.

Le altre azioni da intraprendere sono:

- a) interrompere l'alimentazione elettrica nei locali interessati dall'allagamento;
 - b) segnalare il guasto ai tecnici del Comune;
 - c) se necessario, fare sospendere l'attività lavorativa negli stessi locali e fare uscire le persone, attuando la procedura dello sfollamento parziale;
 - d) se opportuno richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco;
 - e) se vi sono persone infortunate o prese da male, richiedere l'intervento del pronto soccorso sanitario e prestare primi soccorsi;
 - f) fare drenare l'acqua verso i pozzetti di scarico o verso l'esterno e procedere ad assorbire l'acqua residua con segatura e/o stracci.
- Al termine dell'emergenza richiedere sopralluogo dei tecnici del Comune che dichiareranno la fine dell'emergenza e la ripresa delle attività lavorative.

Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche.

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide occorre: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti sul luogo di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nella "*Scheda tecnica*" e "*Scheda dati di sicurezza*" che deve accompagnare ogni sostanza ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte dei lavoratori.

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro.

La Ditta esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per l'utenza degli asili.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE DI CARATTERE GENERALE

- Nei luoghi oggetto dell'appalto è fatto divieto di parcheggiare automezzi in modo tale da ostruire uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni ecc.;
- La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro; i conducenti dovranno rigorosamente osservare le disposizioni vigenti in materia di circolazione ed avere apposito contrassegno;
- In assenza di aree di pertinenza, lo scarico ed il carico di materiali o attrezzature avverrà dalla pubblica via restando a carico della ditta appaltatrice ogni onere riguardante il rispetto e l'applicazione delle norme previste dal codice della strada;
- all'interno degli edifici è vietato accatastare materiale od ostruire vie di fuga o percorsi di accesso ai luoghi sicuri in modo da non creare rischi aggiuntivi al luogo di lavoro, non previsti nel presente documento;
- il datore di lavoro della ditta appaltatrice dovrà fornire ai propri dipendenti gli opportuni DPI ed idonee attrezzature di lavoro;
- l'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro prestabilito e concordato;
- nei luoghi oggetto dell'appalto è assolutamente vietato fumare;
- gli addetti dovranno rispettare le prescrizioni di prevenzione e protezione riferite sia alle interferenze che ai rischi specifici dell'attività;
- l'impiego di attrezzature, macchine, materiale o di opere provvisorie di proprietà del committente è di norma vietato;
- la ditta appaltatrice ha l'obbligo di sorvegliare le attrezzature utilizzate e di non lasciarle incustodite;
- non dovrà essere rimossa o compiuta di propria iniziativa alcuna operazione o manovra che non siano di competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- gli addetti dovranno immediatamente segnalare al preposto deficienze di mezzi e dispositivi nonché eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- l'appaltatore dovrà richiedere preventiva autorizzazione in caso di introduzione negli ambienti di lavoro di sostanze pericolose e/o infiammabili, specificando natura, tipo e qualità. È fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze all'interno delle strutture dell'Amministrazione comunale;
- prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà prendere visione dei luoghi di lavoro;
- prima dell'esecuzione del contratto, l'azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del personale che verrà impiegato per l'esecuzione del contratto con la dichiarazione di aver impartito ai lavoratori stessi l'informazione specifica del presente documento;
- prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà nominare uno o più referenti del coordinamento.

ATTIVITA' DICOORDINAMENTO E PREVENZIONE

Tutte le opere che si svolgono negli ambienti di lavoro devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze.

Per ridurre tali rischi, oltre a rispettare il piano di sicurezza (ove presente) e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni, se tale situazione può produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento sono le seguenti:

Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi.

- Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze.
- Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il responsabile degli appalti indirà con i responsabili dei lavori e i responsabili delle ditte interessate da interferenza una specifica riunione di coordinamento al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee.

Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, indicazioni generali sulle misure preventive e protettive

- è vietato all'appaltatore utilizzare dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81;
- i rifiuti prodotti dalle ditte: ferrosi, vetri, inerti, cartonaggi, ecc., dovranno essere contenuti in contenitori dedicati e allontanati quotidianamente dai luoghi di lavoro; ricorre inoltre l'obbligo di rispettare quanto previsto dal decreto legislativo nr. 152 del 2006, testo unico ambientale, riguardo la necessità di gestire gli smaltimenti con e presso strutture autorizzate.

Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva


- l'azienda committente mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei servizi igienici e, se necessario, degli spogliatoi;
- l'azienda committente mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, ecc.);
- l'azienda committente mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo delle attrezzature di primo soccorso (cassette di primo soccorso).

Organizzazione per il servizio di primo soccorso e di antincendio

Sono presenti addetti antincendio e primo soccorso nominati dal Comune.

Tesserino di riconoscimento

Risulta obbligatorio che il personale impiegato dagli appaltatori sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. In particolare, vengono di seguito indicate le procedure generali per la gestione delle attività contemporanee tra i dipendenti dell'appaltante e i dipendenti dell'appaltatore

RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	LAVORAZIONE	POSSIBILI CAUSE DI INTERFERENZA
Urti e impatti da mezzi di trasporto o di movimentazione delle merci	P=3; G=1; C=3		In prossimità delle aree esterne è necessario circolare a passo d'uomo e seguire i percorsi prestabiliti. Informare e formare il personale della necessità di fare attenzione ai veicoli in transito al fine di ridurre il rischio di incidenti e/o investimenti. Apporre segnaletica nei cortili e/o nelle aree a rischio
Scivolamento caduta a livello Contatto con sostanze chimiche	P=3; G=1; C=3	Pulizia pavimenti e zone di lavoro con utilizzo di sostanze chimiche	<p><u>Transito di EDUCATRICI e/o bambini su pavimenti bagnati</u></p> <p><u>PRECAUZIONI ADOTTATE</u></p>  <p>Compartimentare la zona di lavoro vietandone l'accesso ai non addetti;</p> <p><u>Utilizzo di prodotti chimici</u></p> <p><u>PRECAUZIONI ADOTTATE</u></p> <p>Eseguire le lavorazioni ad una distanza tale da poter evitare possibili interferenze. Utilizzare idonea segnaletica.</p>

RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	LAVORAZIONE	POSSIBILI CAUSE DI INTERFERENZA
Contatti con parti elettriche in tensione.	P=3; G=2;C=6	Elettrocuzione nell'utilizzo degli elettrodomestici	Accertare che le prese e le spine elettriche degli elettrodomestici in uso all'Asilo siano sempre ben protette e non abbiano a presentare fili scoperti o danneggiati. Non eseguire alcun intervento su apparecchiature in tensione; avvisare subito la responsabile della struttura allorché rilevati danneggiamenti o mal funzionamenti delle apparecchiature elettriche e rimetterle in funzione solo dopo aver avuto il benestare da parte dei manutentori addetti a tali compiti.

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante la ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente
D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Luogo e data

Il Datore di Lavoro della ditta
(firma leggibile e timbro)

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In data _____, antecedente l'inizio dei lavori d'appalto, è stata effettuata presso la sede dell'Ente Committente una riunione presieduta dal Sig. _____ dell'Amministrazione Comunale a cui hanno partecipato:

A) per la società _____, i Sigg.ri

1) _____

2) _____

B) per il Comune di ASTI, i Sigg.ri

1) _____

2) _____

al fine di cooperare, promuovere e informare in merito alla riduzione dei rischi presenti nella realizzazione delle opere oggetto dell'appalto

Non sono valutati i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici. Nell'odierna riunione la COMMITTENTE ha posto all'ordine del giorno:

- 1) la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- 2) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- 3) lo scambio delle necessarie informazioni atte anche ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Tra le altre problematiche esaminate si sottolineano le seguenti osservazioni:

- 1) presavi sono della zona dove verranno effettuati i lavori, acquisite le informazioni e i vari documenti inerenti l'appalto si concorda di realizzare le opere secondo quanto esposto verbalmente, preventivamente e confermato nella riunione odierna.

2)

3)

Tutti i partecipanti approvano quanto discusso e firmano per accettazione il presente verbale.

Firma dei partecipanti per accettazione.

.....
.....

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI ESTERNI AL COMUNE DI ASTI

Circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2006 – artt. 18 c.1 lett.u, 26 c.8 D.Lgs. 81/2008

Ministero del Lavoro interpello 41/2008 del 03-10-2008 – art. 5 Legge 136/2010

Tutte le ditte che operano in regime di appalto e/o subappalto, in qualsiasi settore, devono fornire al proprio personale impiegato una tessera di riconoscimento corredata di:

- fotografia a colori del lavoratore;
- indicazione delle generalità del lavoratore;
- data di assunzione del lavoratore;
- indicazioni della ditta da cui il lavoratore dipende e del suo datore di lavoro.

In caso di subappalto sulla tessera di riconoscimento dovranno essere indicati anche gli estremi della relativa autorizzazione al subappalto.

spazio per la fotografia a colori del lavoratore

1. Cognome, nome e data di nascita del lavoratore
2. Data assunzione
3. Ragione sociale ditta sede
4. Cognome e nome del datore di lavoro

E' onere della ditta appaltatrice delle attività lavorative dare massima diffusione delle presenti disposizioni e verificarne la loro corretta applicazione.

NOTA:

Estratto da Circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2006, in cui è precisato che “i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro”